



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
**LICEO GINNASIO DI STATO "EUGENIO MONTALE"**  
Liceo Classico, Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane  
Sede legale: Via di Bravetta, 545 - 00164 ROMA - C.F. 97021870585  
✉ RMPC320006@istruzione.it ✉ RMPC320006@pec.istruzione.it  
Sito web: [www.liceomontaleroma.edu.it](http://www.liceomontaleroma.edu.it) ☎ 06 121123660

Prot. come da segnaturo

Agli studenti  
Ai Docenti  
Al sito web  
RE  
Amministrazione trasparente

**OGGETTO: Indizione elezioni della componente studentesca del Consiglio d'Istituto a. s. 2024-2025.**

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA l'Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991, n. 215, recante disposizioni generali in materia di elezione degli Organi Collegiali a livello di Circolo e di Istituto, e successive modifiche e integrazioni apportate con le OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998;

VISTO l'art. 20 del d. p.r. del 31 maggio 1974, n. 416 che istituisce quale modalità di presentazione delle candidature il sistema delle liste contrapposte;

VISTO il Testo Unico approvato con Decreto legislativo 16/04/1994, n. 297, parte I titolo 1, contenente norme sull'istituzione degli Organi Collegiali della Scuola;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. 31/05/1974 n. 416 che stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di Istituto, nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse componenti; decaduta la rappresentanza studentesca;

CONSIDERATA la Nota ministeriale n. 38475 dell'19/09/2024, che definisce il 31 ottobre 2024 quale conclusione delle operazioni di voto per gli organi collegiali di durata annuale e per gli organi collegiali la cui componente studentesca sia da eleggere con procedura semplificata;

CONSIDERATO che in seno al Consiglio di istituto in carica la componente studentesca debba essere eletta nel numero di 4 rappresentanti, con scadenza annuale;

### INDICE

**le elezioni per la componente studentesca del Consiglio di istituto per il giorno martedì 22 ottobre 2024. Al riguardo si rammenta il seguente scadenziario elettorale ai sensi dell'O.M. 215/1991.**

## CALENDARIO DELLE OPERAZIONI

Le liste dei candidati debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari secondo il seguente calendario: dalle ore 9:00 del 3 ottobre 2024 e non oltre le ore 12:00 di mercoledì 9 ottobre 2024 (dalle ore 9:00 del 20° giorno e non oltre le ore 12:00 del 15° giorno). I firmatari potranno scaricare il modulo allegato per la presentazione della lista per poi riconsegnarlo, nei suddetti termini, debitamente compilato con i dati dei candidati e dei presentatori di lista in Segreteria, quale Segreteria della Commissione elettorale

## AFFISSIONE DELLE LISTE ALL'ALBO

Le liste sono affisse all'albo dell'Istituto dopo le ore 15 di mercoledì 9 ottobre 2024.

## VERIFICA REGOLARITÀ LISTE

Entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste la Commissione elettorale ne verifica la regolarità. La Commissione decide, in merito ai ricorsi ricevuti, entro i successivi 5 giorni, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato e di quella acquisita d'ufficio. Le liste definitive sono inviate al seggio elettorale all'atto del suo insediamento. La Commissione elettorale verificherà successivamente la regolarità delle liste, controllando che le stesse siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che gli stessi appartengano alla categoria di personale che la lista rappresenta e verificherà che le firme dei presentatori siano debitamente autenticate e accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati. La Commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste. Di ogni irregolarità che la Commissione elettorale dovesse riscontrare nelle liste viene data comunicazione mediante affissione all'Albo, con invito a regolarizzare la lista entro 3 giorni dall'affissione della comunicazione.

Le decisioni della Commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi 2 giorni dalla data di affissione all'Albo, con ricorso al Dirigente dell'Ambito Territoriale.

## PROPAGANDA ELETTORALE

La propaganda elettorale per la presentazione dei candidati e dei programmi è autorizzata da lunedì 5 ottobre 2024 a martedì 20 ottobre 2024 (dal 18° al 2° giorno). Se i candidati necessitano di riunioni per la presentazione, esse possono essere effettuate in orario extrascolastico; il dirigente ne stabilisce il diario per poi darne comunicazione ai rappresentanti di lista richiedenti, tenuto conto dell'ordine di richiesta delle singole liste e, per quanto possibile, della data indicata nella richiesta. Il seggio è nominato dalla Commissione elettorale entro giovedì 18 ottobre 2024 (in data non successiva al 5° giorno).

## ISTRUZIONI SULLE PROCEDURE ELETTORALI

### PRESENTAZIONE E COMPOSIZIONE DELLE LISTE

Per la medesima componente possono essere presentate più liste. Ciascuna lista dei candidati può comprendere n. 8 candidati per la componente studentesca (il doppio del numero dei rappresentanti da eleggere). Le liste, contraddistinte da un motto indicato in calce, devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari all'Ufficio protocollo e corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati. Le firme dei candidati e quelle dei rappresentanti di lista saranno

successivamente autenticate dal dirigente scolastico. Nella lista dei candidati i presentatori dovranno compilare ogni parte, compresa la firma autografa dei presentatori e gli estremi del loro documento di riconoscimento. In caso di errore è assolutamente vietato l'uso del bianchetto; per correggere, si tira una riga su ciò che è errato. Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati e dal deposito della loro firma autografa. Nessun elettore può presentare più liste e nessun candidato può essere incluso in più liste di una medesima rappresentanza né presentarne alcuna. Le liste possono essere sottoscritte dai membri della Commissione Elettorale, ma questi stessi non possono essere candidati. I presentatori di lista non possono essere candidati dell'organo collegiale per il quale presentano le liste. Successivamente alla presentazione delle liste non è consentita la rinuncia alla candidatura; è consentita invece la facoltà dell'eletto di rinunciare alla nomina. Nello specifico, ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO (ad esempio: Lottiamo insieme) indicato dai presentatori. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione elettorale, con un numero romano progressivo (esempio: I, II, ecc.) riflettente l'ordine di presentazione alla Commissione elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale. Le liste possono comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti da eleggere (massimo 8 studenti). La lista può essere costituita anche da un solo candidato. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. Saranno contrassegnati da numeri arabi progressivi. Le liste per la componente studentesca devono essere presentate da almeno 20 studenti della componente studenti e vanno consegnate personalmente da uno dei firmatari alla Segreteria didattica.

## CAMPAGNA ELETTORALE

I candidati possono illustrare i programmi. Le richieste di riunione vanno presentate al dirigente scolastico e possono essere effettuate in orario extrascolastico. Il dirigente scolastico stabilirà il diario delle riunioni tenuto conto dell'ordine di richiesta. Del diario è data comunicazione ai rappresentanti delle liste. Si sottolinea che i termini di svolgimento della propaganda elettorale sono tassativi (dal 15° al 2° giorno che precede la data delle elezioni), quindi non potranno assolutamente andare oltre la data indicata *supra*.

## COSTITUZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE

I seggi sono costituiti presso la sede centrale e le sedi succursali. Il seggio è composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno funge da segretario; non può far parte del seggio chi risulta incluso nelle liste dei candidati. La nomina dei componenti del seggio elettorale avviene entro il 5° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. Il seggio è immediatamente insediato per le operazioni preliminari. Per motivi organizzativi, il seggio può essere anche unico.

## MODALITÀ DELLE VOTAZIONI

Gli elettori sono tenuti a esibire un documento valido di riconoscimento e ad apporre la propria firma sull'elenco dell'elettorato presente nel seggio. Il voto viene espresso apponendo una crocetta sul numero romano della lista prescelta, mentre la preferenza, nel numero di una, viene indicata apponendo una crocetta in corrispondenza del nominativo del candidato scelto. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nominativo sull'elenco degli elettori. Sull'apposita SCHEDA, contenente i numeri romani attribuiti, nell'ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il VOTO va espresso mediante l'apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo al motto prescelto e l'apposizione di altra croce (X) sul numero arabo indicante il candidato appartenente alla medesima lista. Le schede

elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista. Ogni elettore può esprimere fino a due preferenze per la componente studentesca.

## SCRUTINIO

Le operazioni di scrutinio avranno luogo subito dopo la chiusura del seggio e non potranno essere interrotte fino al loro completamento; di queste operazioni verrà redatto apposito verbale. Se il presidente è assente, è sostituito dallo scrutatore più anziano di età, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando a esercitarne le funzioni un elettore presente. Allo stesso modo procede il presidente nell'ipotesi in cui sia assente uno degli scrutatori. Qualora non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio funziona ugualmente con i componenti presenti. Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni nella stessa data del 26 ottobre 2023 e non potranno essere interrotte fino al loro completamento. Ultimate le operazioni di scrutinio e di attribuzione dei posti, il seggio elettorale procede alla proclamazione degli eletti entro le ore 13:30 del 24 ottobre 2024 (entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto). Si ricorda che, ai sensi dell'art. 37 del Decreto legislativo n. 297/94, il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Il presidente del seggio procederà alla proclamazione degli eletti dandone comunicazione mediante affissione all'albo di Istituto.

## RICORSO AVVERSO

I rappresentanti delle liste dei candidati e i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso ai risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti alla Commissione elettorale di Istituto. I ricorsi saranno decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine indicato.

## NORME FINALI

Il presente decreto valga come comunicazione alle studentesse e agli studenti che ne prendono atto attraverso la pubblicazione sul sito della scuola.

Roma, 29 Settembre 2024

Il Dirigente scolastico  
Prof. Francesco Rossi  
(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e ss.mm.ii.)